

08801 23



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

MONICA BONI	- Presidente -	Sent.n.sez.3268/2022
LUIGI FABRIZIO A. MANCUSO		CC - 11/11/2022
GIUSEPPE SANTALUCIA		R.G.N.18170/2022
FRANCESCO CENTOFANTI		
GIORGIO POSCIA	-Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 04/05/2022,

nei confronti della Corte di appello di Milano,

nel procedimento a carico di:

(omissis)

visti gli atti e l'ordinanza con la quale è stato sollevato il conflitto;

udita la relazione svolta dal consigliere GIORGIO POSCIA;

letta la requisitoria presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OLGA MIGNOLO, ha concluso per la competenza della Corte di appello di Milano.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Milano - ritenendosi funzionalmente incompetente a decidere, in merito alla liquidazione del compenso spettante al difensore (avvocato (omissis) di imputato già ammesso al patrocinio a spese dello Stato (omissis)), in relazione ad attività professionale svolta dinanzi ad esso in una procedura ex art. 310 cod. proc. pen. - ha sollevato conflitto negativo nei confronti della Corte di appello della stessa sede, organo giudiziario che aveva pronunciato il provvedimento appellato, in precedenza a sua volta dichiaratasi incompetente a provvedere, e ha quindi rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il conflitto, ammissibile in rito in quanto al rifiuto dei due giudici di provvedere sull'istanza defensionale consegue una stasi del procedimento, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte, deve essere risolto nel senso prospettato dal giudice rimettente.

2. Al riguardo si rileva che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità è assolutamente costante nell'affermare che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, la competenza per la liquidazione dei compensi professionali al difensore, in ordine ai procedimenti incidentali *de libertate*, spetta al giudice della fase o del grado del processo principale in cui è stata svolta l'attività difensiva da remunerare (Sez. 1, n. 13588 del 07/10/2016, dep. 2017, confl. comp. in proc. Chirumbolo; Sez. 1, n. 37361 del 06/06/2014, confl. comp. in proc. D'Ambra, Rv. 261128; Sez. 1, n. 44362 del 18/11/2008, confl. comp. in proc. c. ignoti, Rv. 242203; Sez. 1, n. 21605 del 22/04/2004, conti. comp. in proc. Bova, Rv. 228214; Sez. 1, Sentenza n. 40869 del 17/09/2003, confl. comp. in proc. Szekeres, Rv. 226834).

Il principio si fonda sul rilievo, d'indubbio fondamento sistematico, della coincidenza, nell'ordito normativo disegnato dal d.P.R. n. 115 del 2002, tra il giudice incaricato della liquidazione dei compensi al difensore remunerato dallo Stato e quello della fase o del grado principale di merito, che è quello competente a deliberare sull'ammissione al relativo patrocinio.

3. A diversa conclusione non induce la sopravvenienza normativa, rappresentata dal comma 3-*bis* dell'art. 83 d.P.R. n. 115 citato, aggiunto dall'art.

1, comma 783, legge n. 208 del 2015, a mente del quale «Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta».

Tale disposizione d'ordine generale, che attiene unicamente al «tempo» della liquidazione, muove esattamente dal corollario implicito nel presupposto già evidenziato - quello della tendenziale concentrazione di attribuzioni tra il giudice che definisce il procedimento, in cui si è registrata l'ammissione al patrocinio, e il giudice che liquida i conseguenti compensi - e riveste al riguardo carattere acceleratorio. Il suo scopo è quello di abbreviare, in tale normale evenienza, la durata del sub-procedimento di liquidazione. La disposizione non incide, di per sé, sull'individuazione del giudice designato in ordine a quest'ultimo. Né l'anzidetto criterio finalistico autorizza, di di per sé, un'esegesi volta ad immutare la diversa regola di competenza, rispetto al grado di legittimità, o alle fasi incidentali del riesame e dell'appello cautelare, che il sistema intesta al giudice autore del provvedimento impugnato; esito che avrebbe richiesto una volontà legislativa a ciò univocamente diretta ed esplicitamente manifestata, che non è dato riscontrare.

4. Per le considerazioni esposte deve essere affermata la competenza della Corte di appello di Milano, cui gli atti debbono, quindi, essere rimessi.


P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello di Milano, cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso l'11 novembre 2022.



Il Consigliere estensore

Giorgio Poscia



Il Presidente

Monica Boni



(omissis)